



COMUNE DI CAPRANICA PRENESTINA

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero Registro Generale 3 del 09-06-2025

OGGETTO: PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI

PREMESSO che ai sensi dell'art. 15 della legge 225/1992 il Sindaco è "Autorità Comunale di Protezione Civile" e che il D.Lgs. 112/1998 comprende la lotta agli incendi boschivi nelle attività di protezione civile;

PREMESSO che per effetto dell'art. 65 della L.R. 28.10.2002 n° 39, come ogni anno, viene dichiarato lo **stato di grave pericolosità per rischio di incendi boschivi nella Regione Lazio, nel periodo normalmente compreso tra il 15 giugno e il 30 settembre**;

Vista la legge quadro in materia di incendi boschivi 21.11.2000, n° 353;

Vista la L.R. 28.10.2002, n° 39 Norme in materia di gestione delle Risorse Forestali;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n° 228 del 23/05/2023 con la quale viene approvato il nuovo "Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023 - 2025";

Vista la L.R. n° 2 del 26/02/2014 "sistema integrato regionale di protezione civile Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";

Visto il Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005 "Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39";

Visto il D.lgs n.152 del 2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale"

Visto il R.D. n° 3267 del 30/12/1923 dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo idrogeologico e ss.mm.ii.;

Visto il D.lgs n.1 del 2018 "Codice di protezione civile" art.16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

Visto il D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada";

Visto l'art. 54 c. 4 del D.Lgs. 267/2000;

Visti gli artt. 449, 650, 652 del Codice Penale;

Viste le norme del vigente Codice Civile;

Accertato che, l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreno comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature estive possono essere causa predominante di incendi;

Ritenuta la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possano costituire pericolo di incendi;

Considerato che, in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

ORDINA

Ai proprietari e agli affittuari o a coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni ricadenti in zone urbane periferiche e non, anche in terreni in genere non edificati, aree a verde in precario stato di manutenzione all'interno del territorio comunale, di procedere agli interventi di pulizia, al decespugliamento ed asportazione delle sterpaglie, rovi, fieno, rami e vegetazione secca in genere, rifiuti o di qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d'incendio; di effettuare in prossimità di fabbricati, strade pubbliche e private, e lungo i confini di fondi in genere, il taglio di siepi vive, erbe e rami che si protendono sul ciglio stradale, lo sgombero di rifiuti o di qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d'incendio.

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, ai sensi dell'art. 91, comma 1, del Regolamento Regionale 7/2005 è vietato accendere fuochi per l'abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione, compresi quelli delle utilizzazioni boschive: nei boschi di cui all'articolo 3 della legge forestale L.R. n. 39/2002, nonché nei terreni cespugliati, nei pascoli, nei prati, nelle colture arboree da frutto e da legno, nei terreni abbandonati, nei bordi delle strade, di autostrade e ferrovie, nel raggio di meno di 100 metri dai boschi, su tutto il territorio comunale nel periodo di massima pericolosità (15 Giugno -30 Settembre 2025).

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Questi ultimi hanno, inoltre, l'obbligo entro il giorno 30 del mese di Giugno, di realizzare, fasce protettive o precise di larghezza non inferiore a 5 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

DISPONE ALTRESI' CHE

Durante il periodo 15 giugno / 30 settembre 2025, stabilito di "grave pericolosità" a rischio di incendio boschivo:

- il divieto, in tutto il territorio comunale, di tutte le azioni e le attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio;
- il divieto di accendere fuochi per l'abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione, compresi quelli delle utilizzazioni boschive, nei boschi nonché nei terreni cespugliati, pascoli, prati, colture arboree da frutto e da legno, nei terreni abbandonati, nei bordi delle strade;
- a tutti gli Enti ed i privati possessori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agrari, prati, pascoli ed incolti devono adoperarsi in ogni modo al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi, mantenendo per tutto il periodo estivo condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

La mancata osservanza degli obblighi e divieti di cui ai punti precedenti, comporterà l'applicazione delle sanzioni previsti dalla normativa vigente.

Nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesco d'incendio durante il periodo sino al 30 Settembre 2025, sarà applicata una

sanzione amministrativa non inferiore a €. 1.032,00 e non superiore ad €. 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n° 353/2000 e ss.mm.ii.

In caso di mancato adempimento del presente provvedimento, sarà applicata, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, sanzione pecuniaria da euro 50.00 a euro 500.00. L'Amministrazione Comunale, nell'inerzia dei proprietari, si riserva la facoltà di intervenire in via sostitutiva alla pulizia delle aree private incolte con addebito delle spese a carico dei proprietari trasgressori.

I proprietari e i possessori, a qualsiasi titolo, di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie, saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per loro negligenza o per l'inosservanza dei divieti e obblighi contenuti nella presente.

Per il conseguimento degli obiettivi si ricorda:

- che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi e nelle zone urbane o periferiche;
- che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata.

DISPONE INOLTRE

La presente Ordinanza ha validità fino a nuovo provvedimento, salvo diverse comunicazioni.

La presente Ordinanza sia immediatamente esecutiva e sia resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Capranica Prenestina e sul sito internet istituzionale del Comune di Capranica Prenestina, nonché mediante affissione di manifesti su tutto il territorio comunale, e sui vari social e app istituzionale.

La presente Ordinanza venga trasmessa per la successiva diffusione, per il controllo e la verifica sull'ottemperanza di quanto stabilito a:

- Prefettura di Roma, protocollo.prefrm.interno.it
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, com.roma.vigilifuoco.it
- Carabinieri Forestale di San Vito Romano, frm43074.carabinieri.it
- Comando Stazione dei Carabinieri di Capranica Prenestina, trm28937.carabinieri.it
- Polizia Locale di Capranica Prenestina, polizialocale.it
- Protezione Civile di Capranica Prenestina, protcivcapranicaprenestina.com

Le segnalazioni possono effettuarsi al seguente numero:

- **Numero unico di emergenza 112**
- **Al numero Verde della Sala Operativa Regionale Protezione Civile 803.555**

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Locale sono incaricate dell'esecuzione e della vigilanza circa l'attuazione del presente provvedimento.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre rispettivamente entro 60 giorni ovvero 120 giorni dalla notificazione mediante affissione all'Albo Comunale dell'ordinanza stessa.

Capranica Prenestina, 09-06-2025

IL SINDACO
FRANCESCO COLAGROSSI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa